

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL’INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLE ZONE UMIDE DELLE PALUDI DI ARSAGO - PROGETTO “SPECIES PER AQUAM - POTENZIAMENTO DI DUE AREE SORGENTI (PALUDI DI ARSAGO E LAGO DI COMABBIO) PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA TRA LA VALLE DEL TICINO E LE ALPI”.

L’anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in Pontevecchio di Magenta presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino Via Isonzo n.1,

TRA

tra il **PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO**, codice fiscale 86004850151, in persona del Direttore Claudio Peja, nato a Napoli il 24.10.1953, domiciliato per la carica in Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta

E

il professionista/società _____ con sede legale in via _____, cap _____ Comune _____ con codice fiscale e partita IVA n. _____,

si stabilisce e conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento sono i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di potenziamento delle zone umide delle Paludi di Arsago.

L’appalto viene concesso e accettato sotto l’osservanza di tutte le particolari condizioni, pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nei sottoindicati atti, parte integrante e sostanziale anche se materialmente non uniti:

1. determinazione del Direttore di aggiudicazione definitiva n. _____ del _____;
2. lettera d’invito e schema di contratto;
3. i documenti presentati dalla _____ in sede di gara ed integrati con
 - Polizza assicurativa che copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

I suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Ente Parco appaltante e si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il presente affidamento decorre dalla sottoscrizione del contratto fino al 28.02.2018.

ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le attività che saranno svolte sono di seguito riportate:

- progettazione di interventi - ripartiti su 12 diverse zone umide distribuite fra tra i comuni di Gallarate, Besnate, Arsago Seprio e Somma Lombardo - con il supporto tecnico di un erpetologo già incaricato. Le attività sono così articolate:
 - ~ esecuzione sopralluoghi e rilievi sul campo;

- ~ studio e sviluppo progettuale di dettaglio della soluzione di intervento e delle regole di gestione idraulica da applicarsi *post operam*;
 - ~ redazione degli elaborati progettuali;
 - ~ espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'esclusione da procedura di VInCA;
 - ~ partecipazione a riunioni;
 - ~ assistenza al gruppo di coordinamento per tutta la fase di approvazione e autorizzazione degli interventi.
- direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza del cantiere attraverso stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e trasmissione di tutta la documentazione ai lavori al RUP per le verifiche e attività di direzione lavori, svolte e documentate secondo le modalità amministrative e procedurali previste dalla legge.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Parco Ticino si impegna a fornire la più ampia collaborazione per l'ottimale svolgimento delle attività previste.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Per l'erogazione del servizio si prevede un compenso stabilito pari a € 29.644,00= (comprensivo di oneri previdenziali e IVA di legge), così ripartito per annualità:

- 2016: € 20.750,79;
- 2017: € 8.893,20.

ART. 6 – TRACCIABILITA'

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti pena la nullità del contratto, comunicando al Settore Finanziario del Parco Lombardo della Valle del Ticino, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 7 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Il progettista affidatario sarà tenuto a produrre specifica Polizza assicurativa che copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, è il Parco Lombardo della Valle del Ticino.

ART. 9 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, ognuna delle parti può recedere anticipatamente dall'incarico dandone comunicazione scritta motivata con raccomandata r.r. con preavviso di almeno 120 giorni, riconoscendo il compenso per la prestazione già effettuata.

L'obbligo del preavviso non si applica in caso di gravi inadempimenti contrattuali da parte di una delle parti.

ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di interruzione dell'incarico per causa di grave inadempienza imputabile ad una delle parti è prevista l'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'attività residuale non effettuata.

Non saranno in ogni caso imputabili a _____ inadempienze riconducibili a carenze operative o inefficienze del committente.

ART. 11 – NORME TRANSITORIE

Sono ammesse modifiche o integrazioni ai punti precedenti, purché prese di comune accordo.

Nel caso di variazioni della vigente normativa tali da rendere inapplicabile il modello operativo delineato nella presente convenzione, le parti concordano la reciproca disponibilità a rivedere, integrandole e modificandole, le procedure sopra descritte, fatta salva la facoltà - per ciascuna delle parti - di recedere anticipatamente dalla convenzione qualora non si addivenga ad una ridefinizione del servizio condivisa.

Articolo 12 - CONTROVERSIE

Eventuali divergenze che sorgessero tra Parco Ticino e la società _____ circa l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia possibile comporre in via amichevole, saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale che verrà formato da un arbitro nominato da ciascuna delle parti ed un terzo arbitro, in qualità di Presidente, nominato in accordo dei due precedenti; in mancanza di accordo la nomina del Presidente sarà devoluta al Prefetto di Milano.

Le parti sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 24 d.lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO
Il Direttore
Claudio Peja

IL PROFESSIONISTA
